



## CONVENZIONE QUADRO

### TRA

**Università degli Studi di Cagliari**, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università, n. 40 (di seguito denominata “UNICA”), nella persona del Rettore, Prof. Francesco Mola

### E

**Istituto Nazionale di Astrofisica** (nel seguito denominato “INAF”), con sede legale in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Prof. Marco Tavani

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche “la Parte” e/o “le Parti”

### PREMESSO CHE:

- è compito primario delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca;
- UNICA ha inserito tra i suoi obiettivi strategici definiti nel Piano Strategico 2022-2027 il rafforzamento delle collaborazioni di ricerca in ambito nazionale e internazionale e il contributo allo sviluppo dell’innovazione e dell’imprenditorialità;
- INAF, ai sensi del D.lgs. n. 138/2003 e del proprio Statuto, ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche nel campo dell’astrofisica e dell’astronomia, nonché di sviluppare attività di ricerca fondamentale e applicata negli ambiti tecnologici necessari allo sviluppo della strumentazione avanzata utilizzata in ambito astrofisico;
- INAF ha insediato in Sardegna il grande radio telescopio S.R.T. (Sardinia Radio Telescope), di cui sta sviluppando ricevitori e altre tecnologie necessarie al suo utilizzo;
- UNICA ha sviluppato significative competenze di ricerca, nonché di didattica di III livello, in tutti i settori tecnologici relativi alla strumentazione radioastronomica;
- esiste una consolidata collaborazione fra INAF, nella sua declinazione territoriale, ovvero l’Osservatorio Astronomico di Cagliari (nel proseguo INAF-OAC) e UNICA, sia nella didattica, sia nella ricerca e nella formazione di giovani figure professionali;
- le competenze scientifiche e tecnologiche di UNICA e di INAF-OAC, nonché le strumentazioni sviluppate, sono in larga parte complementari e si prestano quindi a stimolare ulteriori collaborazioni, in partnership ma anche tramite commesse o contratti di ricerca, sia per attività istituzionali delle Parti, sia in attività di trasferimento tecnologico;
- pertanto UNICA e INAF riconoscono l’opportunità di mantenere e rafforzare tale collaborazione al fine di assicurare alle rispettive attività il contributo delle reciproche



competenze;

## VISTO

- l'art. 15 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso e considerato, come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro (di seguito Convenzione)

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 – DEFINIZIONI

- a)** Per “Programma di Ricerca Congiunto” si intende un programma di attività di ricerca e sviluppo congiunto che le Parti definiranno nell’ambito della Convenzione;
- b)** Per “Background” si intende tutte le informazioni (compreso il know-how non brevettabile), nonché i diritti patrimoniali d’autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, detenuti a qualsiasi titolo da ciascuna delle Parti prima della sottoscrizione della presente Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della stessa;
- c)** Per “Foreground” si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, proteggibili e non, quali diritto d’autore, brevetti, know-how e ogni altra privativa industriale, generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione;
- d)** Per “Sideground” si intende tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante il periodo di efficacia della Convenzione, quali diritto d’autore, brevetti, know-how e ogni altra privativa industriale non rientranti tra gli obiettivi previsti dalla Convenzione medesima, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, e indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno;
- e)** Per “Informazioni Confidenziali” si intende, ai fini della Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale e/o di qualunque altra natura riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto della Convenzione. Per Informazioni Confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti.



## **Articolo 2 – FINALITÀ**

### **2.1 Scopo della Convenzione è:**

- facilitare e incoraggiare i contatti e gli scambi tra ricercatori UNICA e tecnologi, tecnici e ricercatori INAF;
- sviluppare e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di reciproco interesse, secondo progetti esecutivi di volta in volta individuati;
- promuovere l'accesso di ricercatori e studenti ai rispettivi laboratori e strutture di ricerca;
- promuovere l'attività didattica del personale di ciascuna parte all'interno delle iniziative didattiche dell'altra;
- promuovere la divulgazione congiunta della scienza, delle ricerche e delle attività tecnologiche e comunque di interesse comune alle Parti.

### **2.2 La collaborazione fra le Parti comprenderà attività di ricerca e sviluppo tecnologico negli ambiti di seguito elencati:**

- strumentazione per applicazioni astrofisiche e radioastronomiche;
- applicazioni spaziali e di monitoraggio del territorio e dello spazio;
- tecnologie dell'informazione

con particolare riferimento ai sistemi a radiofrequenza e microonde, nonché qualunque altra attività di interesse delle Parti, di volta in volta individuata.

## **Articolo 3 – RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE**

### **3.1 I Responsabili delle attività previste dalla Convenzione sono:**

- per conto di **UNICA**:  
Delegato del Rettore per le tematiche aerospaziali;
- per conto di **INAF**:  
Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari.

## **Articolo 4 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

### **4.1 Le attività relative ai Programmi di Ricerca Congiunti saranno definite dalle Parti mediante separati e specifici accordi di dettaglio (Progetti Esecutivi), approvati dai rispettivi Organi Competenti.**

### **4.2 Ciascun Progetto Esecutivo comprenderà:**

- una descrizione dettagliata del Programma di Ricerca Congiunto;
- un responsabile di progetto per ciascuna delle due Parti, che avrà la funzione di supervisionare il progetto e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell'altra;
- indicazioni relative alla durata del programma e alla produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto;



- eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall'esecuzione del Programma di Ricerca Congiunto;
  - specifici accordi relativi alla ripartizione ed alla gestione della proprietà intellettuale connessa al progetto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 8.
- 4.3** Ogni Progetto Esecutivo di cui al comma 4.1 conterrà altresì l'indicazione del personale dipendente di UNICA e di INAF impegnato sullo specifico Programma di Ricerca Congiunto, le modalità d'impiego dei laboratori di UNICA e dei laboratori/locali di INAF, quantificando opportunamente gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento dell'attività di ricerca. Detto personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, di tutte le condizioni stabilite nella presente Convenzione.
- 4.4** I Progetti Esecutivi che comportino un costo economico a carico di una o entrambe le Parti dovranno essere approvati esplicitamente dall'Organo competente, che ne ammetterà la spesa.
- 4.5** UNICA e INAF valuteranno di autorizzare l'accesso ai propri laboratori e alle proprie strutture al personale individuato dall'altra Parte per svolgere attività relative ai Progetti Esecutivi. Sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria.
- 4.6** UNICA e INAF concordano che il personale dipendente di ciascuna Parte potrà svolgere gratuitamente attività didattica presso l'altra Parte, anche mediante l'attribuzione di incarichi gratuiti di insegnamento. Ciascuna di queste attività dovrà essere individualmente definita dalle Parti mediante separati e specifici accordi di dettaglio.
- 4.7** UNICA e INAF concordano che il Personale dipendente di ciascuna Parte potrà svolgere in maniera congiunta attività di didattica e divulgazione. Ciascuna di queste attività dovrà essere individualmente definita dalle Parti mediante separati e specifici accordi di dettaglio.
- 4.8** Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e s.m.i., il Personale coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà alle norme ed ai regolamenti in materia di prevenzione e protezione in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività saranno forniti ai lavoratori da parte della struttura sede dell'attività.
- 4.9** Il personale di entrambe le Parti si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) della sede presso la quale opera in quel momento.
- 4.10** Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.



- 4.11** Qualora il personale INAF o UNICA, nel corso di una specifica attività, preveda di introdurre nella struttura presso la quale opera, fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, sarà necessaria un'attività preliminare di coordinamento tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.

### **Articolo 5 – DURATA**

- 5.1** La Convenzione avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e avrà una durata pari a 5 (cinque) anni. Eventuali proroghe avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti. Le Parti si impegnano sin d'ora a procedere, con un anticipo di due mesi rispetto alla data di scadenza della Convenzione, alla negoziazione in buona fede del rinnovo della stessa e all'eventuale modifica di alcuna delle clausole in essa contenute.
- 5.2** Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con Posta Elettronica Certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
- 5.3** Resta inteso tra le Parti che la scadenza della Convenzione per decorrenza del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Progetti Esecutivi e relativi Programmi di Ricerca Congiunti, né di qualunque altra attività di cui al precedente art. 4, che non siano ancora conclusi.

### **Articolo 6 – PUBBLICAZIONI**

- 6.1** Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti di UNICA e di INAF coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
- 6.2** Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il "Foreground" congiunto a terzi.
- 6.3** Le Parti avranno diritto di pubblicare disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il "Foreground" congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell'altra Parte copia dell'atto di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:



- proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
- consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale;
- proteggere la segretezza del “Foreground” e del “Sideground” nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili) sino a quando gli stessi siano sottoposti ad un regime di segretezza secondo il disposto del successivo articolo 7, comma 2.

**6.4** Nello specifico, in caso di deposito di domanda di brevetto *in itinere*, la posticipazione della pubblicazione avrà efficacia fino alla data dello stesso deposito o, se concordato per iscritto tra le Parti, per tutta la durata del periodo di segretezza della stessa domanda. In caso di “Foreground” e di “Sideground” in regime di segretezza, la durata del periodo di segretezza sarà disciplinata dal successivo articolo 7.

**6.5** Resta inteso tra le Parti che il consenso alla pubblicazione non potrà essere negato senza adeguata motivazione.

## **Articolo 7 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI**

**7.1** Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 6, le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione della stessa, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione.

**7.2** Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:

- i. diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della Convenzione;
- ii. è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- iii. è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, per “Parte ricevente” si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono alla stessa.

**7.3** Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

**7.4** Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.



- 7.5 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

## **Articolo 8 - GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

- 8.1 Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio "Background". Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio "Background", a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca Congiunto e comunque non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio "Background".
- 8.2 Ciascuna Parte è esclusiva titolare del "Foreground" e del "Sideground" generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.
- 8.3 Le Parti sono contitolari in pari quota, o nella diversa misura che verrà determinata tra le stesse con apposito accordo scritto, del "Foreground" generato congiuntamente dalle stesse. In tal caso, le Parti valuteranno l'opportunità di proteggere i risultati conseguiti anche tramite il deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e la modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto ad un apposito successivo accordo di gestione. Resta inteso tra le Parti che la titolarità dei diritti del "Foreground" congiunto nonché le modalità di sfruttamento e valorizzazione dello stesso verrà stabilita di volta in volta per ogni singolo Programma di Ricerca Congiunto ed in relazione ad ogni risultato brevettabile, tenendo conto del contributo inventivo prestato da ciascuna Parte, dell'apporto economico e strumentale nonché del numero di inventori coinvolti.
- 8.4 Nel caso in cui una delle Parti comunichi, per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, entro 30 giorni dal conseguimento dei risultati, di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto ed al conseguente sfruttamento patrimoniale, l'altra Parte può manifestare il proprio interesse alla brevettazione, facendone formale richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione della raccomandata di rinuncia. In tal caso, la Parte rinunciataria autorizzerà per iscritto l'altra entro 10 giorni dalla ricezione della manifestazione di interesse a depositare a proprio nome la domanda di brevetto o altro titolo. La Parte interessata si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero. È fatto, comunque,



salvo il diritto morale del personale della Parte rinunciataria che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.

- 8.5** Le Parti potranno liberamente utilizzare il “Foreground” congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 7.

### **Articolo 9 – GARANZIE**

- 9.1** UNICA garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, e i propri studenti, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di INAF, saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di UNICA in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
- 9.2** INAF garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che eventualmente svolgerà le attività oggetto della Convenzione presso i locali di UNICA sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di INAF in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
- 9.3** Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio che quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.
- 9.4** Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.
- 9.5** Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

### **Articolo 10 – IMPOSTA DI BOLLO**

- 10.1** La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972. Le parti sono obbligate in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.



- 10.2** L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

### **Articolo 11 – FIRMA DIGITALE**

- 11.1** La presente Convenzione viene stipulata dalle parti in forma elettronica, mediante firma digitale disgiunta, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 12 – RISOLUZIONE**

- 12.1** Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno qualsiasi degli obblighi previsti nella Convenzione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata da notificare all'altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

### **Articolo 13 - FORO COMPETENTE**

- 13.1** Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in dipendenza della Convenzione e/o comunque in connessione con la sua stipula, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, che non potrà essere risolta in via amichevole tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

### **Articolo 14 – COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE**

- 14.1** Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all'altra:

#### **Se a UNICA**

Università degli Studi di Cagliari  
Via Università, 40 - 09124 Cagliari  
Tel: 0706751  
Email: [rettore@unica.it](mailto:rettore@unica.it);  
PEC: [protocollo@pec.unica.it](mailto:protocollo@pec.unica.it)



con copia a:

Direzione Ricerca e Territorio - Unica Liaison Office  
Via San Giorgio 12 – 09124 Cagliari  
Tel: 0706756502  
Email: unicaliaisonoffice@unica.it

**Se a INAF:**

INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari  
Via della Scienza 5 - 09047 Selargius (CA)  
Tel. 070 7118 0228  
Email: direzione@oa-cagliari.inaf.it  
PEC: inafocagliari@pcert.postecert.it

indicando nell'oggetto che tali comunicazioni si riferiscono alla presente convenzione quadro.

**14.2** Le comunicazioni si intenderanno ricevute:

- alla data della consegna, se consegnata di persona; oppure
- alla data di spedizione, se trasmessa mediante posta elettronica certificata e documentata da un rapporto di conferma; oppure
- alla data di spedizione con corriere di rilevanza nazionale o corriere aereo, a patto che tale servizio o corriere garantisca la consegna per il giorno successivo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Cagliari  
Prof. Francesco Mola  
 Rettore

Per l'Istituto Nazionale di Astrofisica  
Prof. Marco Tavani  
Presidente